

Guida Breve

per l'accesso al

Gratuito Patrocinio



Non ci può essere Giustizia senza accesso alla difesa

Istruzioni per l'uso

Spesso capita che chi ha necessità di munirsi di una difesa processuale si chieda come fare quando non si hanno redditi sufficienti a reggerne il peso.

Per questa ragione, i clienti chiedono al loro avvocato quali strade possono intraprendere per superare questa difficoltà.

In tale frangente è importante conoscere l'esistenza del "gratuito patrocinio", ovvero il patrocinio a spese dello Stato, quali siano i requisiti richiesti dalla legge per poterne beneficiare e quali siano le modalità per ottenerlo e mantenerlo.

Per questa ragione, su istanza dell'associazione "Art. 24 Cost." e con il supporto del team del mio studio, ho voluto offrire "in pillole" quello che si deve sapere attraverso la risposta alle domande che più spesso vengono formulate dai clienti.

Che cosa non trovi in questo manuale

Quando ho preparato la prima edizione di questa Guida – ora siamo alla nona - avrei davvero desiderato scrivere che qui c'è tutto per gestire l'accesso al tuo diritto alla difesa.

Hai presente quelle frasi roboanti tipo "La guida completa al gratuito patrocinio",

oppure “Il gratuito patrocinio nel cassetto: tutto per gestire il Tuo processo”.

Però, visto l'argomento ed intuiva la sua complessità, avrai già ben capito che sarebbe stata solo una forzatura perché non si può concentrare la preparazione di un bravo professionista in poche pagine: con quell'approccio avrei anche falsato i tuoi passi successivi, magari aiutandoti a sbagliare per eccesso di fiducia.

Non voglio perciò riproporre un manuale di centinaia di pagine, magari completo ma difficile da leggere per i non addetti ai lavori: di quei testi ce ne sono già altri sul mercato (come quelli che io mi sono letto) e stanno bene lì dove possono essere acquistati dai professionisti che dovranno lavorare per te.

Che cosa trovi in questo manuale

Alla luce della mia esperienza di oltre venticinque anni di professione forense, ho pensato a questo manuale come ad un prontuario per attivare la tua difesa e per accedere velocemente all'ammissione all'istituto del “Patrocinio a spese dello stato” - conosciuto a livello internazionale come “Legal Aid” - con tutti gli elementi essenziali per orientarti in una materia fatta di prescrizioni normative, giurisprudenziali e prassi.

Non ci può essere tutto quello di cui avrai bisogno per gestire il tuo processo ma, senz'altro, qui troverai tutto quanto serve per iniziare ad organizzare la tua difesa assistita da un avvocato abilitato al cosiddetto “gratuito patrocinio” (questa è la denominazione che per semplicità viene sovente usata per definire l'istituto del patrocinio a spese dello Stato).

Diffida perciò di chi ti racconterà che in una manciata di pagine si possa condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che è il punto di incontro di Diritto Penale, Diritto Civile, Diritto processuale penale, Diritto Processuale Civile, Esecuzione civile, Diritto Tributario, Diritto amministrativo, Diritto processuale amministrativo etc.

Usa quindi questo manuale aggiornato (siamo appunto alla IX° edizione) come una *roadmap* per orientarti e porre in essere - fin dall'inizio - le scelte giuste senza commettere errori che possano pregiudicare il buon esito del tuo processo. Come avrai già intuito, tutto questo servirà anche a scegliere l'avvocato giusto per Te ed a fare assieme a lui i passi necessari senza sbagliare.

Alla fine del manuale ho inserito anche due facsimile di domanda di ammissione: una per il patrocinio nel processo civile ed una per il patrocinio nel processo penale.

Per ogni consultazione, nell'ultima parte trovi anche un'appendice normativa con il testo degli articoli del DPR 115/2002 che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato. Detto questo, buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani per **Associazione Art. 24 Cost.**

BIO

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza ad indirizzo forense, a pieni voti, presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. **Avvocato e Consulente del Lavoro.**

Avvocato perchè ci crede, sostiene la primazia dei diritti della persona e una visione del diritto inteso quale strumento di garanzia e di giustizia: ha scelto la professione forense perché sa che in realtà la legge non è uguale per tutti, ma non vuole arrendersi. Condivide e racconta sempre la massima di S. Agostino per cui lo Stato, senza il diritto, sarebbe solo una grossa banda di briganti.

È iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato nel processo civile, dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche il supporto scientifico della redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com etc.).

Con l'associazione **ART. 24 COST.** ha pubblicato **16 Guide Brevi** in materia di diritto di difesa e gratuito patrocinio utili in tutti quei momenti che sono di maggior contatto fra cittadino e mondo della Giustizia.

Le Guide Brevi sono tutte distribuite gratuitamente in formato ebook (PDF) con oltre 300.000 download e sono scaricabili sia dal sito dell'Associazione ART. 24 COST. che dai principali portali di sharing (lulu.com, slideshare.net, ebookitaliani.it, facebook.com, scribd.com, smashwords.com etc.), nonché delle più importanti librerie on line (Apple Books - Barnes & Noble - Kobo - Baker & Taylor's Blio.com – Mondadori - Amazon).

Ha redatto ed è stato presentatore di plurimi appelli a tutte le istituzioni, anche parlamentari, per l'adeguamento del tetto reddituale ai limiti di legge e, in materia di tutela del patrocinio a spese dello Stato, della mozione più votata ed accolta del XXXII Congresso Forense a Venezia. Nel biennio 2014-2016 è delegato presso l'Organismo Unitario dell'Avvocatura di cui ha coordinato la Commissione Patrocinio a spese dello Stato.

Nei Congressi Nazionali Forensi di Venezia, Rimini, Catania e Roma ha presentato oltre una quarantina di mozioni congressuali per la riforma del patrocinio a spese dello Stato e del processo civile, ottenendone l'acclamazione della maggior parte e vedendone poi trasfondere il testo in disegni di legge anche a firma del governo.

Dal 2016 è responsabile dell'Ufficio Legislativo di Movimento Forense curando la presentazione di svariati disegni di legge ed interrogazioni parlamentari in materia. Dal 2017 al 2021, per Movimento Forense è stato anche coordinatore delle sezioni del triveneto e dal 2021 ne è vicepresidente nazionale.

Dal 2019 al 2023 è stato consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e componente della commissione patrocinio a spese dello Stato dell'Unione Triveneta

degli ordini forensi.

Per saperne di più lo trovi su www.avvocati.venezia.it

LICENZA D'USO



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocatogratis.com>

SOCIAL MEDIA

Puoi anche sottoscrivere il feed **RSS** del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.avvocatogratis.com/feed/>



Puoi seguire **Avvocatogratis** e le sue news anche su **TWITTER** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://twitter.com/avvocatogratis>



La Community dell'Associazione **ART. 24 COST.** e Avvocatogratis la trovi su **FACEBOOK** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.facebook.com/avvocatogratis>



IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Partiamo dal contesto

Cos'è il diritto di difesa?

Il diritto di difesa è considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalità dell'interessato o dal reddito conseguito.

Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello Stato (conosciuto nel mondo anglosassone come Legal Aid) che consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale per agire e difendersi nel processo.

Possono dunque accedere all'istituto i cittadini italiani, quelli comunitari e quelli provenienti da Paesi extra Ue, anche se -come si vedrà in seguito- per questi ultimi si rendono necessarie alcune precisazioni.

Per tutti coloro che vengono ammessi al beneficio del quale parliamo, il compenso e le spese spettanti al legale, nonché le spese processuali, saranno liquidati dal giudice al termine del processo (in particolare, alla fine della fase processuale di riferimento) e pagati dallo Stato – o prenotate a debito – e quindi non graveranno sulle tasche del richiedente l'ammissione.

L'istituto, come accennavo, è parte importante della storia giuridica del nostro ordinamento.

In particolare, il diritto alla difesa è riconosciuto in quattro documenti fondamentali:

- (1) la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;
- (2) il Trattato per la Costituzione della Comunità Europea;
- (3) la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo;
- (4) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Andiamo con ordine.

Innanzitutto vi è:

la Costituzione Italiana.

“Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”

Il diritto alla difesa, dunque, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non dispone di mezzi sufficienti con il cosiddetto gratuito patrocinio, inserito nella parte III del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Assicurando anche ai non abbienti tale diritto, si vuole impedire, fra l'altro, che l'impossibilità di fare valere le proprie ragioni possa spingere ad atti di ingiustizia arbitraria e privata. Inoltre, si porta ad attuazione quel principio di uguaglianza dichiarato all'art. 3, con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l'attuazione.

Di seguito poi vi sono:

La Costituzione Europea

“Articolo II-107

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.”

e

La Convenzione Europea per la salvaguardia i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

“Articolo 6, comma 3°

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

- a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.”

e

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

Articolo 47

“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.”

Per questa ragione si può affermare che solo attraverso la garanzia di un effettivo accesso alla difesa è assicurata al cittadino la reale fruizione della Giustizia statale.

Infatti, solo dove ognuno può ottenere Giustizia alla pari di tutti gli altri, senza vincoli e filtri, si può parlare di libertà sostanziale e democrazia.

Informazioni generali

1. Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?

È un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi – 10.08.2023 – ancora pari a € **12.838,01**) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono tutte pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

Il patrocinio a spese dello Stato non copre mai le spese di un'eventuale soccombenza: la rifusione del compenso dell'avversario vittorioso resta sempre a carico della parte istante anche se ammessa al beneficio: chi perde, se condannato dal giudice, paga le spese avversarie anche se è ammesso al beneficio di Stato.

Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale (in giudizio) e non può mai essere autorizzato per l'assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio). Uniche eccezioni sono le procedure di mediazione e negoziazione assistita previste come condizione di procedibilità del giudizio, chiuse con accordo, nonché la consulenza per i contenziosi transfrontalieri, delle quali si dirà in dettaglio al punto 4. che segue.

L'attività stragiudiziale preliminare al processo deve, in ogni caso, ritenersi inclusa nel compenso che verrà erogato all'avvocato dallo Stato.

2. In quali giudizi è ammesso?

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso:

- nel processo penale;

- nel processo civile (anche davanti al Giudice di Pace, per i giudizi per i quali non è obbligatorio il patrocinio tecnico di un avvocato);

- nel processo amministrativo;

- nel processo contabile;

- nel processo tributario;

- nel processo di volontaria giurisdizione e, a titolo esemplificativo, anche nei processi per separazione, divorzio, per la nomina di amministratore di sostegno nonché, in generale, per tutti i procedimenti ove non è necessario patrocinio tecnico.

È altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico.

L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo, ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quello per cui vi è stata l'ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revisione, aventi inizio a tanti anni di distanza dalla prima ammissione, nonché nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza – che decide sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò sempre proporre una nuova istanza di ammissione per l'appello o il reclamo. Pertanto, per ogni appello e impugnazione è necessario munirsi di una nuova ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con nuovi motivi, non essendo più valida quella precedente utilizzata nella fase processuale che è terminata con la propria soccombenza e la vittoria avversaria.

Non serve invece una nuova ammissione qualora si debba costituirsi in una impugnazione proposta da altri contro un provvedimento favorevole al soggetto già ammesso, salvo che si voglia proporre un appello incidentale o che, nel frattempo, siano variati i requisiti reddituali e vi sia stata revoca della prima ammissione.

Sempre nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore pur in regime di patrocinio a spese dello stato non è liquidato alcun compenso ed egli resta a carico del richiedente l'ammissione.

Nel caso di esecuzione civile della sentenza pronunciata nel processo ove si era costituiti con il beneficio è necessario dotarsi di nuova ammissione allo stesso.

Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Restano a carico della parte ammessa al beneficio anche le spese di soccombenza, per come determinate dal giudice.

Il beneficio non è comunque ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Anche in ambito penale il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili e non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

3. Davanti a quali giudici si può essere ammessi al beneficio?

Come sopra accennato, il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del processo e davanti ad ogni giurisdizione quindi innanzi:

- ai Giudici di Pace;
- ai Tribunali;
- alle Corti d'appello;
- alla Corte di cassazione;
- ai Magistrati ed ai Tribunali di sorveglianza;
- ai Tribunali amministrativi regionali;
- al Consiglio di Stato;
- alle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
- alla Corte dei conti.

Condizioni soggettive

4. Chi ne ha diritto?

Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:

- Nel processo penale:

i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l'ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.

- Nel processo civile:

1. i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;
2. gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;
3. il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
4. gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
5. gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

- Nella fase precontenziosa civile:

1. per l'attività di consulenza al fine di giungere ad una soluzione non giudiziale delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ovvero delle controversie in cui la parte richiedente l'ammissione al patrocinio è domiciliata o soggiorna regolarmente in uno Stato dell'unione Europea diverso da quello in cui si svolgerebbe il processo o la sentenza dovesse essere eseguita (ad esclusione della Danimarca).

2. per l'esperimento del procedimento di mediazione, purché concluso con accordo conciliativo, quando la mediazione è demandata dal giudice e quando è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

3. per l'esperimento della convenzione di negoziazione assistita, purché concluso con accordo conciliativo, quando la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro salvo che per: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

- Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stato condannato nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

5. Quando ne ha diritto?

L'ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo e salva la revoca dell'ammissione qualora detta condizione venga meno

(vedasi il seguente punto 17).

Può pertanto essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 12.838,01**.

Detto limite viene innalzato nell'ambito del processo penale e nelle controversie stragiudiziali transfrontaliere (vedi qui sotto al punto 6.).

Il limite di reddito a cui riferirsi viene aggiornato ogni due anni e l'ultimo aumento è riferito al giugno 2023 (decreto ministeriale 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06.06.2023).

6. Come si calcola il proprio dato reddituale?

Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi imponibili non deve superare il tetto di euro 12.838,01.

Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi e dei redditi non dichiarati.

Nell'ipotesi di erogazione o percezione di assegno di mantenimento del coniuge, a seguito di separazione personale o divorzio, esso dovrà essere rispettivamente dedotto o sommato in riferimento al reddito imponibile del richiedente l'ammissione. Mentre, gli assegni di mantenimento dei figli ricevuti dal coniuge separato non collocatorio degli stessi (lo stesso dicasi gli assegni familiari e pensioni di invalidità), pur non essendo tassati, concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l'ammissione al beneficio.

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e di tutti gli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). È bene perciò chiarire che, in tale frangente, il reddito di riferimento è sempre costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia allargata.

Al contrario, si considera solo il reddito personale dell'interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ad es. procedimenti avverso il diniego dello status di rifugiato o procedure per amministrazione di sostegno), ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i rapporti con i figli; nel caso in cui l'istanza sia formulata in una causa di separazione

personale tra i coniugi, non sarà però da escludersi il reddito dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi).

In ogni caso è sempre opportuno specificare nell'istanza il nome ed il cognome della controparte: l'indicazione serve ad evitare errori nel corso delle verifiche effettuate al momento dell'ammissione.

Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare € 12.838,01 + € 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare € 12.838,01 + € 1.032,91 + € 1.032,91 euro, ecc.

Tuttavia, in sede penale, il Giudice respinge comunque la domanda di ammissione se, in base al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari ed alle attività economiche svolte, vi è fondato motivo di ritenere che le condizioni di reddito siano differenti da quelle indicate.

Diversamente da quanto spesso si crede, la proprietà della sola casa di abitazione (o di parte di essa e di sue pertinenze) non impedisce l'ammissione al gratuito patrocinio; o meglio, la proprietà della propria casa non è inibitoria all'accesso al patrocinio a spese dello Stato quando non vi siano redditi imponibili o, comunque, essi siano inferiori ad € 12.838,01 pur cumulando la rilevanza reddituale dell'immobile medesimo. La proprietà di immobili diversi ed ulteriori all'abitazione è rilevante solo nella misura in cui detti edifici siano produttivi di reddito da imputare ai fini del rispetto della soglia di legge.

Per la determinazione del proprio reddito, e per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non si deve mai fare riferimento all'Isee, ma al proprio reddito imponibile per come risultante dall'ultima dichiarazione o dal CUD, al netto degli oneri deducibili (prima casa, figli a carico etc.), o comunque dal totale dei redditi da imputare nella potenziale dichiarazione, nonché i redditi in ogni caso percepiti.

La maggiorazione al limite reddituale prevista in ambito penale è ammessa anche nella *fase precontenziosa civile* delle controversie transfrontaliere: tuttavia, in questo caso, *il patrocinio a spese dello Stato può essere accordato anche al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del paese dove si terrà il processo o verrà eseguita la sentenza. Tale ammissione non sarà però possibile se il richiedente può disporre nel proprio paese di altra forma di sostegno per le spese processuali.*

7. Si può averne diritto a prescindere dal reddito?

Indipendentemente dai limiti di reddito, e quindi a prescindere dal loro rispetto, le recenti modifiche legislative del 2009 e del 2013 hanno previsto l'ammissione al gratuito patrocinio senza limite di reddito per la costituzione di parte civile della

persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.

Si tratta delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, stalking e maltrattamenti in famiglia.

Possono altresì essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il tutto applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro **12.838,01** e non avrà alcun cumulo reddituale da computare con riferimento ai familiari conviventi). Le persone offese da questi reati hanno perciò diritto all'ammissione al gratuito patrocinio anche se non presentano la dichiarazione sostitutiva che attesta i loro redditi e non sono tenute a rinnovare alcuna dichiarazione in merito.

In sostanza, in questi casi, anche se il proprio reddito è di molto superiore alla soglia stabilita per legge, si ha la possibilità comunque di accedere al beneficio.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è perciò una mera facoltà del giudice verso la vittima, ma vi è il dovere del giudice di accogliere l'istanza se presentata dalla persona offesa da uno dei reati sopra citati e all'esito della verifica affermativa dell'esistenza di un procedimento penale iscritto relativo ad uno dei detti reati.

8. Quando è esclusa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale con sentenza passata in giudicato, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e, come sopra accennato, chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

In linea di massima, non può inoltre essere ammesso chi sia stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia (ad es. associazione per delinquere di tipo mafioso) e per alcuni delitti in materia di stupefacenti e

contrabbando (ad es. associazione a fine di spaccio di stupefacenti).

E, lo si ripete per la sua importanza, non si può essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato se si nomina più di un difensore tanto nel penale che negli altri processi.

Domanda di ammissione

9. Chi può sottoscrivere la domanda?

Esclusivamente e personalmente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

10. Chi può presentare la domanda?

L'interessato personalmente o il suo difensore, anche con raccomandata postale, od a mezzo portale telematico per le domande inviate ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati che hanno attivato il servizio on line.

Non vi sono impedimenti all'ammissione al gratuito patrocinio anche a favore di colui che, avendone i requisiti di legge, presenti la propria domanda in assenza di un avvocato già individuato.

Il richiedente ha infatti diritto di presentare la propria istanza e di essere ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato anche senza indicare un legale in tale momento: la nomina di un avvocato dovrà comunque essere svolta successivamente.

11. Quando si presenta la domanda?

La domanda deve sempre essere presentata in via anticipata all'inizio dell'attività processuale, o quantomeno a procedimento in corso, e gli effetti decorrono solo dalla presentazione: non è infatti consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e l'ammissione vale solo dal momento della delibera o del provvedimento favorevole, senza retroagire per la precedente attività processuale.

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se seguita dal provvedimento la accoglie, ha efficacia dalla data di presentazione della domanda (che sia del Consiglio dell'ordine degli Avvocati che del Magistrato competente); questo, nel processo civile, vale anche qualora la domanda sia rigettata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e sia successivamente accolta dal giudice del merito competente: gli effetti dell'ammissione retroagiscono sempre al momento della presentazione dell'originaria domanda avanti il Consiglio dell'Ordine.

Nelle more dell'ammissione non serve anticipare alcun importo e, semmai, in caso di mancato accoglimento della domanda, sarà la cancelleria a provvedere alla riscossione degli importi non versati.

Non vi è mai necessità di acconti o anticipi di spese, a parte che nel solo processo di esecuzione per il deposito al delegato alla vendita.

Resta poi compito del richiedente il depositare presso la cancelleria competente e

senza indugio, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per evitare l'attivazione della procedura di riscossione.

12. A chi si presenta la domanda?

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va depositata:

- nei giudizi penali:

o direttamente dalla parte in udienza o presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta:

1. alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
2. alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
3. alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione;
4. al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura;
5. alla procura, allegandola alla denuncia/querela al momento della sua presentazione (avendone cura di inoltrare anche alla cancelleria del G.I.P. al quale verrà assegnato il fascicolo).

Se la domanda viene depositata in udienza, essa non va mai presentata al PM che è, infatti, controparte; la domanda deve quindi essere presentata al Giudice per il tramite del cancelliere verbalizzante.

Nel caso in cui l'azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l'istanza deve essere presentata o deve pervenire all'ufficio del Magistrato procedente che provvederà al riguardo;

- nel giudizio civile:

presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente rispetto al:

1. luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
2. luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
3. luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;

peraltro, se il processo non è ancora pendente, vi potrà essere una competenza alternativa di più Consigli dell'Ordine: ovvero quelli dei luoghi in cui hanno sede i possibili plurimi Giudici competenti in via alternativa sulla base delle norme in materia del codice di procedura civile;

- nel giudizio amministrativo:

la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) che decide con l'apposita commissione per l'ammissione al beneficio;

- nel giudizio tributario:

la domanda va presentata alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) o alla Commissione Tributaria Regionale (CTR), che decidono con l'apposita commissione per l'ammissione al beneficio.

13. Come si scrive la domanda?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'indicazione dello specifico processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.

Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, autocertificandolo, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale (le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati indicati nelle proprie dichiarazioni comportano la commissione di un delitto punibile almeno con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, oltre ad eventuali aggravanti).

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero.

Per questi ultimi, l'autocertificazione può sostituire la certificazione consolare del reddito proveniente dal paese di origine nel caso in cui la detta certificazione sia impossibile da reperire.

Occorre anche, e sempre, impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda tanto nel caso che possano portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

La domanda deve essere firmata dall'interessato e la sua firma deve poi essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve.

Nei giudizi extrapenalali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere. Questo perché vi sarà una previa valutazione della fondatezza delle ragioni che si intendono far valere con la richiesta ammissione.

Questa valutazione, che la norma definisce espressamente di "non manifesta infondatezza", verrà compiuta dal Consiglio dell'Ordine (o dalla Commissione) competente non in astratto, ma appunto in concreto, dovendo il Consiglio esaminare per ogni domanda "le enunciazioni in fatto ed in diritto" di cui il richiedente intende avvalersi, e le "prove specifiche" di cui intende chiedere l'ammissione che sarà qui

solo provvisoria, salva comunque la successiva verifica dell'Autorità giudiziaria al momento della richiesta liquidazione.

Riepilogando: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dovrà esaminare la descrizione del fatto e gli elementi di diritto a supporto della propria azione, per valutare se esistano i presupposti per promuoverla o resistere alla stessa, e di ciò si deve tener conto nella predisposizione della domanda di ammissione e nell'opportuna allegazione dell'atto di costituzione in giudizio.

Nel caso di processo già pendente è opportuno indicare il suo numero di Registro Generale (conosciuto con l'acronimo "R.G.") al fine di consentirne la verifica e, quando si è già indicata la nomina dell'avvocato, produrre autocertificazione della sua iscrizione all'elenco speciale.

14. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?

Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge, anche se è spesso richiesta per ragioni di facilità di verifica la presentazione di copia del proprio documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Come accennato al punto che precede, poiché nella domanda di ammissione in materia extra penale si devono esporre le ragioni in fatto e diritto della propria costituzione in giudizio, appare sempre opportuno allegare copia della bozza di atto processuale con il quale si provvederà a costituirsi avanti il Giudice.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono sempre allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

In molti tribunali si ritiene sufficiente la richiesta all'autorità consolare dello stato di appartenenza dello stranieri che attesti la sussistenza / insussistenza di redditi prodotti all'estero. È quindi sufficiente dimostrare di avere spedito la richiesta al Consolato mediante PEC / raccomandata a.r., o mediante apposita certificazione di ricezione della medesima da parte dell'ufficio destinatario. Tuttavia esistono molti circondari ove si consente la mera produzione di autocertificazione sostitutiva.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea richiedenti asilo e ricorrenti avverso il diniego dello status di rifugiato non devono allegare alcuna certificazione del consolato del Paese d'origine a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale.

Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

15. In quanto tempo viene decisa l'ammissione?

Nei processi penali il termine per la decisione non è più immediato e deve tenere conto anche delle risultanze del casellario giudiziale.

In ogni caso, ed anche negli altri processi, la decisione dovrà essere presa entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, ma il termine non è perentorio e viene quasi sempre derogato.

La domanda può essere sempre riproposta perchè il suo rigetto non comporta alcuna futura inammissibilità.

Nei processi civili e di volontaria giurisdizione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati decide se accogliere l'istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria: il provvedimento è infatti modificabile da parte del Magistrato che ne verifichi la necessità e la fondatezza.

Il provvedimento provvisorio è comunicato all'ufficio del giudice destinatario della domanda giudiziale, o avanti il quale già pende il procedimento, ed anche alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.

16. Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?

Nel processo civile: se non vi è accoglimento della domanda da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'interessato può sempre proporre direttamente la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio del merito, che decide con decreto.

In questo caso l'istanza va formulata con apposito atto che deve contenere l'esposizione delle ragioni poste a suo fondamento ed essa può essere sottoscritta dallo stesso richiedente. La successiva ammissione retroagisce nei suoi effetti al momento del deposito della domanda originaria avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

In caso, la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Nel processo penale: contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (ex art. 99 TUSG). Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

17. Cosa devi fare dopo l'ammissione?

Devi comunicare entro 30 giorni dalla fine di ogni anno, decorrente dalla la presentazione della domanda di ammissione o dalla comunicazione precedente, e fino alla conclusione del processo, ogni eventuale variazione del reddito avvenuta nell'anno trascorso. Mentre nel processo penale deve essere comunicata ogni variazione, negli altri processi vanno comunicate solo le variazioni rilevanti ai fini dell'ammissione.

Se vi sono state variazioni che hanno comportato il superamento del tetto massimo reddituale statuito, il patrocinio a spese dello Stato verrà revocato dal magistrato che procede: secondo una parte della giurisprudenza, l'effetto potrà essere retroattivo (ossia come se non si fosse mai stati ammessi al beneficio e con tutti i costi – dell'avvocato, del CTU e delle spese di giudizio – a proprio esclusivo carico).

Tuttavia, nel penale, la revoca ha effetto retroattivo solo in alcuni dei casi indicati dall'art. 144 TUSG, mentre negli altri casi non è retroattiva e produce effetti dalla data del decreto di revoca.

Pure nel processo penale, il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili, con la conseguenza che ogni costo resta a carico della parte non più ammessa.

Non possono altresì essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Scelta del difensore

18. Come si sceglie il difensore?

1. La scelta dell'avvocato resta sempre e solo al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato lo scegli Tu), ma si può nominare un solo difensore, a pena di revoca i inammissibilità del beneficio di Stato. Ovviamente, nel corso del processo, il mandato al patrocinatore può essere revocato o rinunciato e, quindi, vi può essere successiva nomina di altro difensore.

L'art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall'art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'Ordine Forense del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. L'iscrizione in detti elenchi è volontaria e, pertanto, non tutti gli avvocati ne sono onerati o

posseggono i requisiti di legge per ottenerne accesso.

2. Se si procede avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e l'avvocato deve essere abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un solo difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Appello competente, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato, salvo che nei casi di difensori di "pentiti" (a. 114 TUSG) e nel caso di indagato/imputato prosciolti per legittima difesa (nuovo art. 115-bis TUSG).

Il difensore nominato con il beneficio potrà avere un sostituto processuale anche non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Spese

19. Cosa si deve pagare?

Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l'avvocato o il consulente tecnico.

La parcella del legale viene saldata direttamente dalla cancelleria, previa liquidazione del Giudice, e l'eventuale vittoria delle spese nella causa va a solo beneficio dello Stato.

Ogni patto contrario è nullo!

L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi commettono un grave illecito deontologico: qualora pongano in essere una tale condotta possono essere denunciati all'Ordine e sottoposti a procedimento disciplinare che può concludersi con l'irrogazione di una grave sanzione. Resta a carico della parte solo l'acconto al delegato alla vendita.

Deve tuttavia essere precisato che il patrocinio a spese dello Stato vale per il contenzioso per cui vi è stata ammissione: le attività processuali ulteriori, ovvero eventuali altre cause autonome e le impugnazioni, dovranno vedere nuova domanda di ammissione.

Ogni attività di assistenza legale venisse svolta al di fuori della procedura per cui vi è stata ammissione resterà perciò a carico di colui che la richiede all'avvocato.

Restano parimenti a carico del richiedente le attività professionali erogategli al di fuori

del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l'attività stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).

20. Cosa succede se si è ammessi per errore?

Si devono sostenere e rifondere tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato o prenotate a debito.

Ciò accade anche se non si è data comunicazione al giudice procedente di aver variato il proprio reddito::

- nei processi extra penali, se l'aumento reddituale è tale da impedire il persistere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- nei processi penali, anche se la modifica reddituale non è così rilevante da impedire il persistere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto è essenziale che, entro 30 giorni dal termine di un anno dall'ammissione ed da ogni anno successivo, Tu dia comunicazione di ogni variazione reddituale pena la revoca dell'ammissione con effetto retroattivo.

Sanzioni

17. Cosa succede se si dichiara il falso?

Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della Guardia di Finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.

Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro (sanzione tipizzata dal medesimo Testo Unico); la condanna comporta la revoca dall'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazioni del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.

Dal dire al fare

Con questa "Guida Breve", con i seguenti esempi di domande di ammissione ed il testo unico con tutta la normativa sul patrocinio a spese dello Stato, ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e capire se il suo caso specifico consente di ottenere l'ammissione al beneficio ed avere l'avvocato pagato dallo Stato.

Ricordati che per proporre la domanda correttamente, ed evitare di vedersela respingere perché incompleta e/o per non incorrere in sanzioni patrimoniali o penali, è bene **rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato** o, in mancanza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della propria città ove consultare l'apposito elenco speciale ed individuare un proprio avvocato di fiducia.

Avv. Alberto A. Vigani

Associazione ART. 24 COST.

Ti ringraziamo per aver scaricato questo manuale ed aver quindi permesso la diffusione e la conoscenza dell'istituto del "Patrocinio a spese dello Stato" nonché la tutela dell'accesso alla difesa da parte dei più deboli.

Se vuoi puoi condividerla, pubblicarla anche parzialmente, copiarla, stamparla e distribuirla, senza però modificarla.

Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocatogratis.com

Se desideri ridistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagine principale: <http://www.avvocatogratis.com>

Ricorda: prima di iniziare il Tuo procedimento, a patrocinio tecnico, verifica sempre se sei nelle condizioni per avere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per poter scegliere da subito un avvocato abilitato (ovvero iscritto all'elenco speciale).

Associazione ART. 24 COST.

Per la tutela del diritto di difesa

Esempio di domanda di ammissione al patrocinio nel processo civile

Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

**ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN MATERIA CIVILE**

Ill.mo Consiglio,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ Prov./Naz
_____ Cap _____ Via _____ di
cittadinanza _____ Cod. Fisc. _____
_____ Rec. Tel. _____

Dichiara

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00 e a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della L. 15/68 e dal 3° comma dell'art. 11 D.P.R. 403/1998 in caso di dichiarazione false (*nota 2*)

1)- che lo scrivente è componente di un nucleo familiare composto da:

-- _____ nato a _____
il _____ residente a _____ Via
_____ C.F. _____

-- _____ nato a _____
il _____ residente a _____ Via
_____ C.F. _____

-- _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ Via
_____ C.F. _____

-- _____ nato a _____
il _____ residente a _____
Via _____ C.F. _____

(Deve essere allegato lo stato di famiglia)

2)- che lo scrivente versa nelle condizioni di reddito previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avendo percepito, nell'anno _____ reddito

complessivo di Euro _____ inferiore ai limiti di legge fissati per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato;

3)- che i familiari ed i conviventi componenti il nucleo familiare sono / non sono percettori di reddito nella misura rispettivamente di:

-
-
-

4)- che lo scrivente è stato messo a conoscenza dell'obbligo di comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla presentazione della istanza presente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito che dovessero intervenire, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

5)- che il sottoscritto intende esporre, qui di seguito, le enunciazioni in fatto e in diritto atte a delineare la fondatezza della pretesa nonché i mezzi di prova di cui intende avvalersi

Enunciazioni in fatto e in diritto:

-
-
-

Specifica indicazione delle prove di cui si chiede l'ammissione:

-
-
-

Tutto ciò premesso,

C H I E D E

di essere ammesso in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento pendente avanti _____ avente il nr. _____ .

oppure per il procedimento che intende avviare nei confronti di _____ da instaurarsi avanti _____.

Con osservanza.

Luogo e data,

La firma , se non autenticata dal difensore, deve essere apposta davanti al dipendente delegato o al Consigliere dell'Ordine degli Avvocati

**Il/la sottoscritto/a _____ delega l'avv. _____
_____ con studio in _____
alla presentazione e/o al ritiro di ogni comunicazione inerente la presente istanza.**

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, affinché questi provveda nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali al trattamento dei dati personali sopra forniti e alle eventuali comunicazioni a terzi.

Esempio di domanda di ammissione al patrocinio nel processo penale

TRIBUNALE DI

(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 74 e seg. T.U. 115/02

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ res.
_____ via _____ C.F. _____ imputato
nel proc. pen. N. _____

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento sopraindicato.

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

- che il proprio reddito ammonta a _____
- redditi da lavoro
dipendente:.....

- redditi diversi da quelli da lavoro:.....

- beni immobili o mobili registrati su cui gode di diritti reali:.....

- che i componenti della propria famiglia sono:

a) _____ nato a _____ il
 _____ C.F. _____ parentela/affinità con il
 richiedente _____, reddito _____ eventuali
 proprietà immobiliari _____ eventuali proprietà di beni
 mobili o mobili registrati _____

b) _____ nato a _____ il
 _____ C.F. _____ parentela/affinità con il
 richiedente _____, reddito _____ eventuali
 proprietà immobiliari _____ eventuali proprietà di beni
 mobili o mobili registrati _____

c) _____ nato a _____ il
 _____ C.F. _____ parentela/affinità con il
 richiedente _____, reddito _____ eventuali
 proprietà immobiliari _____ eventuali proprietà di beni
 mobili o mobili registrati _____

- che pertanto il **REDDITO COMPLESSIVO** da computare ai fini della presente istanza ammonta ad € _____ perciò sussistendo le condizioni di reddito previste dalla norma per l'ammissione.
- che il sottoscritto ha nominato proprio difensore di fiducia l'avv. _____ del foro di _____, iscritto agli elenchi degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato.

Lo scrivente chiede un termine di due mesi per per eventuale integrazione della documentazione che dovesse essergli richiesta ex art. 79 (L), co. 3, D.P.R. 30/05/02 n. 115

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28/12/00 n. 445.

Allega:

- 1) copia documento di identità del ricorrente (come previsto dal D.P.R. 445/00);
- 2) copia ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente.

Luogo e data,

Firma

E' Autentica

avv. _____

Appendice Normativa

IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA: DPR 115/2002

La disciplina del Patrocinio a spese dello Stato è contenuta all'interno del DPR n. 115 del 30 maggio 2002 che regola le Spese di Giustizia (è infatti il testo Unico in materia).

Gli articoli che vanno dal n. 74 al n. 145 dispongono espressamente solo in riferimento al Patrocinio a spese dello Stato.

Al fine di consentire miglior rapidità di consultazione ecco di seguito l'estratto del DPR 115 citato con tutte le disposizioni di interesse per il gratuito patrocinio.

... omississ...

PARTE III

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Titolo I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processopenale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 74 (L)

(Istituzione del patrocinio)

1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

ART. 75 (L)

(Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o

possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

((2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità' del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché' nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché' assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.))

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 76 (L)

Condizioni per l'ammissione

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291- quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ((, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto)), ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (20)

4- ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612- bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600- ter, 600- quinquies, 601, 602, 609- quinquies e 609 - undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4- quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive

modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

AGGIORNAMENTO (7a)

Il Decreto 29 dicembre 2005 (in G.U. 02/02/2006, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.296,22, indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato in euro 9.723,84."

AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 20 gennaio 2009 (in G.U. 27/03/2009, n. 72) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, è aggiornato in euro 10.628,16."

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".

AGGIORNAMENTO (34a)

Il Decreto 2 luglio 2012 (in G.U. 25/10/2012, n. 250) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33."

AGGIORNAMENTO (42)

Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, è aggiornato in euro 11.369,24".

AGGIORNAMENTO (46)

Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41".

AGGIORNAMENTO (56)

La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata»".

AGGIORNAMENTO (57)

Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.493,82".

ART. 77 (L)

(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo III

Istanza per l'ammissione al patrocinio

ART. 78 (L)

(Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 79 (L)

(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice precedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Capo IV

Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

ART. 80 (L)

(((Nomina del difensore)))

((1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.))

ART. 81 (L)

(((Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)))

((1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali,

amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.))

ART. 82 (L)

(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

ART. 83 (L)

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dell'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

((3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta)).

ART. 84 (L)

(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

ART. 85 (L)

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Capo V

Recupero delle somme da parte dello Stato

ART. 86 (L)

(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Capo VI

Norme finali

ART. 87 (L)

(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

ART. 88 (L)

(Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

ART. 89 (L)

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

Titolo II

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 90 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 91 (L)

(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

- a) per (...) il condannato ((con sentenza definitiva)) di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

ART. 92 (L)

(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 93 (L)

Presentazione dell'istanza al magistrato competente

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo

raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

ART. 94 (L)

(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

ART. 95 (L)

(Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Capo IV

Decisione sull'istanza di ammissione

Art. 96 (L)

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione ((. . .)) il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto ((delle risultanze del casellario giudiziale,)) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione

investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

ART. 97 (L)

(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.

2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

ART. 98 (L)

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)

1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.

2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.

3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.

ART. 99 (L)

(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Capo V

Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

ART. 100 (L)

(Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

ART. 101 (L)

(((Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)))

((1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.))

Art. 102 (L)

Nomina del consulente tecnico di parte

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. ((11))

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete".

ART. 103 (L)

(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

ART. 104 (L)

(Compenso dell'investigatore privato)

1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

ART. 105 (L)

(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

ART. 106 (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova.

ART. 106-bis (L)

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato).

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

(39) ((53))

AGGIORNAMENTO (39)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 (in G.U. 1^a s.s. 30/9/2015, n. 39), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

AGGIORNAMENTO (53)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 -13 luglio 2017, n. 178 (in G.U. 1^a s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54

dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

Capo VI

Effetti dell'ammissione al patrocinio

ART. 107 (L)

(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
 - a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
 - b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
 - c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
 - d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
 - e) l'indennità di custodia;
 - f) l'onorario e le spese agli avvocati;
 - g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 108 (L)

(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
 - a) il contributo unificato;
 - b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
 - c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 - d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

ART. 109 (L)

(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio

del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

ART. 110 (L)

(Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

ART. 111 (L)

(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.

Capo VII

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

Art. 112 (L)

Revoca del decreto di ammissione

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;

((d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.))

2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la

Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

Art. 113 (L)

Ricorso avverso il decreto di revoca

((1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.))

ART. 114 (L)

(Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

Titolo III

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115 (L)

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. ((Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.))

Art. 115-bis (L)

(((Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa.))

((1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo

comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata)).

ART. 116 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

ART. 117 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

ART. 118 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Titolo IV

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I Istituzione del patrocinio

ART. 119 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano assicurato, altresì, allo straniero è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

ART. 120 (L)

(Ambito di applicabilità)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 121 (L)

(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 122 (L)

(Contenuto integrativo dell'istanza)

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

ART. 123 (L)

(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

ART. 124 (L)

(Organo competente a ricevere l'istanza)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a

mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 125 (L)

(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

Capo IV

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

ART. 126 (L)

(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

ART. 127 (L)

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia

effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Capo V

Difensori e consulenti tecnici di parte

ART. 128 (L)

(Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile.

L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

ART. 129 (L)

(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

ART. 130 (L)

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

ART. 130-bis (L)

((Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte.))

((1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.))

Capo VI

Effetti dell'ammissione al patrocinio

ART. 131 (L)

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27)

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; (27)

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. ((65))

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33,

i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1^a s.s. 02/10/2019, n. 40) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché' direttamente anticipati dall'erario".

ART. 132 (R)

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

ART. 133 (L)

(Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

ART. 134 (L)

(Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.

Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei

casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

ART. 135 (L)

(Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Capo VII

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L)

(Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;

in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Capo VIII

Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

ART. 137 (L)

(Ambito temporale di applicabilità)

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

ART. 138 (L)

(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del

capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

ART. 139 (L)

(Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

ART. 140 (L)

(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 141 (L)

(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

Titolo V

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

ART. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84

ART. 143 (L)

(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi

previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. ((64))

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

AGGIORNAMENTO (64)

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1^a s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".

ART. 144 (L)

(Processo in cui è parte un fallimento)

1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

ART. 145 (L)

(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione

al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

... omissis....

Ti ringrazio ancora per aver scaricato questo manuale ed aver quindi permesso la diffusione e la conoscenza dell'istituto del "Patrocinio a spese dello Stato".

Ricorda: prima di iniziare il Tuo processo, verifica sempre se sei nelle condizioni per avere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocatogratis.com

Se desideri ridistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale: <http://www.avvocatogratis.com>

**Perché non ci può essere giustizia
senza accesso alla difesa**

Per saperne di più ora **clicca su**
www.gratuitopatrocinio.org

o direttamente sull'immagine qui sotto



E **clicca qui** per trovare le altre pubblicazioni della Collana
["Le Guide Brevi al Gratuito Patrocinio"](#)